

## **Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 13.03.2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Premesso che:**

• Con deliberazione consiliare n. 12 del 13 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e la nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

• La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa legge individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

• Il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale sopracitata prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”.

• L’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il P.E.G. è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre ne viene auspicata l’adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni.

**Rilevato che** il Piano Esecutivo di Gestione, come disciplinato della normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP, rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l’Amministrazione si prefigge di realizzare. Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**Richiamato** il primo comma dell’art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, nel quale è previsto che, sulla base del documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, l’organo esecutivo del Comune fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

**Richiamato inoltre** l’articolo 126, comma 1 del C.E.L., il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l’ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

**Precisato che** l’art. 11 del vigente Regolamento comunale di contabilità prevede:

- al comma 4 che Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare, per capitoli/articoli, ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Il piano esecutivo di gestione ha quindi natura previsionale e finanziaria, contenuto programmatico, autorizzatorio e contabile.
- al comma 5 che Il piano esecutivo di gestione si compone di:
  - una parte programmatica, che contiene le linee guida per l’attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell’ente;
  - una parte finanziaria, che contiene:
    - a. la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo per ogni esercizio del bilancio di previsione destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
    - b. per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell’esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).
- al comma 7 che il Responsabile del Servizio finanziario, coordina le fasi di predisposizione del PEG. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili dei servizi, sulla base delle direttive dell’organo esecutivo:
  - provvedono a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento Unico di Programmazione;
  - elaborano la proposta di piano esecutivo di gestione.

- al comma 8 che la Giunta approva il P.E.G. entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione,
- al comma 9 che Nelle more dell'approvazione del bilancio previsionale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell'ultimo documento approvato, per l'annualità di riferimento.

**Atteso che** il contenuto finanziario dell'allegato PEG, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2019-2021 e che gli obiettivi sono coerenti con i programmi illustrati nel DUP;

**Ritenuto** di affidare, a ciascun responsabile di servizio, nominato con apposito atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento di contabilità, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nell'allegato PEG.

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24.10.2018;.

**Visto:**

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)",
- il D.Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 (testo Unico enti Locali) e ss.mm.,

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Dato atto che** la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

- 1) **di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- 2) **di dare atto che** gli obiettivi di gestione affidati ai responsabili ed individuati nell'unito documento sono coerenti con gli obiettivi stabiliti nel D.U.P., che qui si intendono integralmente richiamati;
- 3) **di procedere poi alla** di nomina dei responsabili.
- 4) **di dare atto che** sono assegnati ai responsabili dei servizi i compiti, le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il personale indicati nel documento allegato al decreto di cui al punto 1. A queste competenze si aggiungono quelle specificatamente assegnate dallo Statuto comunale, dai Regolamenti comunali, da deliberazioni di Giunta o di Consiglio o da norme specifiche.
- 5) **di precisare che** l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- 6) **di evidenziare che** in caso di assenza o impedimento alla redazione degli atti di rispettiva competenza, i Responsabili degli uffici, ove non espressamente diversamente indicato, saranno sostituiti del Segretario Comunale.
- 7) **di trasmettere** copia del PEG allegato ai responsabili di servizio e di ufficio;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, *immediatamente eseguibile*, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- 9) **di dare atto che** in caso di conflitti positivi o negativi tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti decide la giunta medesima con propria deliberazione.
- 10) **di specificare che** il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2020.
- 11) **di comunicare** il presente provvedimento ai responsabili dei servizi.
- 12) **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- 13) **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.